

Direzione Regionale: LAVORO

Area: AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

N. G16390 del 28/11/2017

Proposta n. 21088 del 24/11/2017

Oggetto:

Regolamento regionale n. 7/2017 - Disposizioni attuative dell'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali nell'ambito dei contratti di apprendistato professionalizzante erogata in modalità interna sotto la responsabilità del datore di lavoro.

OGGETTO: Regolamento regionale n. 7/2017 - Disposizioni attuative dell'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali nell'ambito dei contratti di apprendistato professionalizzante erogata in modalità interna sotto la responsabilità del datore di lavoro.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORO

Su proposta della dirigente dell'Area Affari Generali

VISTI:

- Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- legge 10 dicembre 2014, n. 183 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.";
- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183." e s.m.i., in particolare gli artt. 41-47;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014 n. 183 e, in particolare, l'articolo 32;
- la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 "Ordinamento della formazione professionale" e s.m.i.;
- la legge regionale 14 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e s.m.i.;
- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione e, in particolare, l'articolo 3, comma 9, secondo cui: *"La deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2012, n. 41 (Disposizioni in materia di formazione nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere) continua ad avere efficacia fino alla adozione dei relativi provvedimenti attuativi previsti dal regolamento di cui al comma 8"*;
- il Regolamento regionale n. 7/2017 dei profili formativi dell'apprendistato, di seguito denominato "Regolamento regionale", e in particolare il Titolo II, Capo II;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale" e s.m.i. e in particolare l'art.7;

– la deliberazione adottata in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome il 20 febbraio 2014 concernente le *Linee guida* per l'apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;

– la deliberazione di Giunta regionale 3 febbraio 2012, n. 41 concernente “Disposizioni in materia di formazione nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.”;

– la determinazione dirigenziale n. B05361 del 10 agosto 2012 con la quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'“*Individuazione di soggetti interessati ad erogare interventi di formazione di base e trasversale di cui alla D.G.R. n. 41 del 3 febbraio 2012 nell'ambito di contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere ex art. 4 del d.lgs. 167/2011 e s.m.i.*” cui si rinvia *per relationem* anche per la motivazione del presente atto;

– la determinazione G10316 del 17 luglio 2014 “Ulteriore riduzione della durata complessiva della formazione sulle competenze di base e trasversali di cui all'art. 2, allegato A alla D.G.R. del 3 febbraio 2012, n. 41 "Disposizioni in materia di formazione nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere" e adeguamento dei contenuti relativi alla sicurezza sul lavoro all'Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011.”;

– la determinazione G01085 del 10 febbraio 2015 “D.G.R. del 3 febbraio 2012, n. 41 “Disposizioni per l'ulteriore adeguamento dell'offerta formativa pubblica alle indicazioni della deliberazione del 20 febbraio 2014 adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente le Linee guida per l'apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.”;

PREMESSO CHE

- ai sensi del Regolamento regionale n. 7/2017 (di seguito, Regolamento), l'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali:
 - può essere erogata all'esterno o all'interno dell'impresa;
 - la durata massima è di centoventi ore per la durata del triennio e si articola in moduli di quaranta ore per ciascun anno di durata del contratto;
 - la durata e i contenuti sono determinati per l'intero periodo formativo sulla base del titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione;
 - è svolta in ambienti organizzati e attrezzati e prevede modalità di verifica degli apprendimenti;
 - è avviata entro sei mesi dalla data di assunzione dell'apprendista;

ATTESO CHE

ai sensi dell'art. 14, comma 9, del Regolamento, la formazione interna, può essere realizzata sotto la responsabilità del datore di lavoro ed erogata a condizione che:

- a) sia impartita da formatori, esterni o interni all'impresa, con adeguate capacità e competenze;
- b) sia svolta in locali conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- c) riguardi le tematiche di cui alle regolamentazioni regionali.

ATTESO INOLTRE CHE

– Il datore di lavoro si obbliga a rispettare la regolamentazione regionale in materia per l'erogazione della formazione interna e a tal fine:

- accetta il controllo in itinere ed ex-post dello Stato, della Regione Lazio o di altro organismo di controllo incaricato relativamente alla formazione interna per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali;
- fornisce tutte le informazioni richieste dalla Regione Lazio e/o da altra Amministrazione competente.

CONSIDERATO CHE

– Ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del d.lgs. 81/2015, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, la Regione comunica al datore di lavoro, attraverso i sistemi informativi all'uopo predisposti, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica esterna, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste;

– con determinazione G01085 del 10 febbraio 2015 la Regione Lazio ha formalizzato la modalità di comunicazione alle imprese entro 45 giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, attraverso il sistema informativo S.App.2 (<http://sapp2.formalazio.it/sapp/catalogo>), l'offerta formativa pubblica disponibile;

– il datore di lavoro comunica entro trenta giorni dalla comunicazione della Regione, per il tramite del suddetto sistema informativo per la tracciabilità della formazione in apprendistato, la scelta in merito alle modalità di erogazione della formazione pubblica;

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO procedere all'approvazione del format di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, attraverso il quale il datore di lavoro comunica alla Regione, per il tramite del sistema informativo S.App.2, la scelta di erogare la formazione pubblica in modalità interna.

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

DETERMINA

Di approvare il format di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, attraverso il quale il datore di lavoro comunica alla Regione, per il tramite del sistema informativo S.App.2, la scelta di erogare la formazione pubblica in modalità interna.

La presente determinazione ed i suoi allegati sono pubblicati ai sensi dell'art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito istituzionale della Regione Lazio, http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/

IL DIRETTORE REGIONALE
(Marco Noccioli)